

Allegato "A" dell'atto rep.n.

STATUTO

Art.1 - Denominazione

E' corrente una societa' a responsabilita' limitata denominata "**S.A.P. S.r.l.**".

Art.2 - Sede

La Societa' ha sede in Ferno (VA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici ed agenzie.

Art.3 - Durata

La durata della Societa' e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci la Societa' potra' essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art.4 - Oggetto sociale

La societa' ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali di interesse generale finalizzati alla produzione di beni e servizi volti a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali interessate, tutto cio' nell'ambito giuridico della competenza territoriale degli enti locali soci.

Nello specifico la societa' potra' svolgere:

** la gestione dei servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, manutenzione di caldaie e gestione della rete di teleriscaldamento pubblica;

** le attivita' connesse al servizio di igiene ambientale, espletata attraverso la gestione del servizio di raccolta differenziata e di nettezza urbana dei Comuni, da realizzarsi attraverso la raccolta, il trattamento, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di piattaforme ecologiche;

** il lavaggio e lo spazzamento stradale;

** il servizio di manutenzione verde pubblico;

** il servizio di sgombero neve;

** la gestione di servizi tributari di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali quale l'imposta sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

** la pulizia e la gestione di stabili comunali nonche' la cura degli spazi verdi connessi;

** le attivita' di manutenzione degli impianti termici e idrici degli stabili comunali.

Inoltre la societa' potra' svolgere:

** la gestione della rete dell'acquedotto, dei pozzi di captazione dell'acqua e delle reti della fognatura, il tutto

subordinato al rispetto della normativa nazionale e locale che regola la gestione in ambiti territoriali ottimali dei predetti servizi,

** la gestione della fatturazione e/o bollettazione del servizio idrico integrato.

La Società potrà inoltre svolgere per conto proprio qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio e di progettazione, nonché di costruzione e gestione degli impianti.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Società, entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'"*in house providing*" e comunque nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria (purché non nei confronti del pubblico), nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare (con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare), in relazione agli scopi sociali di interesse generale, nonché prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine.

Art. 5 - Società "In house" e "controllo analogo"

La Società, quale strumento organizzativo dei Comuni soci, svolge le attività ed i servizi elencati all'articolo precedente secondo il modello "*in house providing*", ai sensi della vigente normativa interna e comunitaria in materia di gestione di servizi strumentali di interesse pubblico locale.

I Comuni soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante determinazione e approvazione degli indirizzi relativi ai servizi pubblici gestiti dalla Società e successiva verifica periodica della loro attuazione, il tutto secondo le modalità declinate con specifiche delibere dei Consigli Comunali e nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari concernenti ciascun servizio e attività resi dalla società in favore dei Comuni.

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone i soci in occasione della assemblea di approvazione del bilancio, ed ha facoltà di valutare ed integrare, in considerazione delle caratteristiche organizzative aziendali e delle attività svolte, gli strumenti di governo societario con i presidi previsti dalla normativa speciale vigente in materia di società a partecipazione pubblica, dandone conto ai soci in apposita relazione sul governo

societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

La Società svolge la propria attività nell'interesse dei Comuni soci ed a vantaggio dei medesimi.

L'attività operativa della società è svolta principalmente a vantaggio dei Soci, in misura tale che almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato aziendale sia conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dallo stesso.

La eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita esclusivamente al fine di permettere alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività svolta.

La Società potrà operare esclusivamente con i Comuni soci e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti.

Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi e sotto il controllo e verifica dei Comuni soci.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività con i Comuni soci, loro aziende ed enti dipendenti o società dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai suddetti Comuni e nel territorio di riferimento dei medesimi.

Art.6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00).

Il capitale è interamente pubblico per tutta la durata della Società.

Possono concorrere a comporre il capitale sociale pubblico dei soci soltanto enti pubblici (Comuni soci) con una partecipazione di controllo, detenuta in proprio o attraverso società controllate dai Comuni soci vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

In deroga all'articolo 2464, terzo comma c.c., in caso di aumento di capitale il conferimento può essere fatto, oltre che in danaro, anche in ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

La Società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od

infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti puo' essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Art.7 - Soci e domiciliazioni.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, per i loro rapporti con la Societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine, la Societa' terra' il libro dei soci da sottoporre a vidimazione ai sensi dell'art. 2218 c.c.: nel libro dei soci devono altresì essere indicati la partecipazione di spettanza di ciascuno dei soci, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonche', ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle quote di partecipazione e la costituzione di diritti reali sulle medesime, nei casi previsti e consentiti dal presente Statuto, hanno effetto di fronte alla societa' nel momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.: l'esercizio dei diritti sociali e' pertanto subordinato a tale iscrizione.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

In considerazione delle finalita' pubbliche della Societa', la partecipazione in essa non e' trasferibile se non ad altro socio ovvero ad altro ente pubblico, come specificato al terzo comma del presente articolo.

Non e' neppure consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o di usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento di diritti di voto in capo a terzi. Diversamente, il negozio e' inefficace nei confronti della Societa' e del Socio ed esso non da' diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. La quota deve essere libera da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilita' della stessa. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della Societa' e del Socio e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto nonche' ad altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di altro socio oppure anche a favore di terzi purché enti pubblici o societa' a capitale

interamente pubblico, con la precisazione che in questo ultimo caso compete all'altro socio il diritto di prelazione. In tal caso l'offerta di vendita deve quindi essere comunicata all'organo amministrativo dall'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le quote e le condizioni di pagamento.

L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i soci, risultanti dal libro soci, l'offerta di vendita.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestualmente all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le quote poste in vendita e non parzialmente.

Art.9 - Titoli di debito.

La Società potrà emettere titoli di debito con le modalità previste dall'art. 2483 Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito.

Art.10 - Assemblea: deliberazioni e competenze.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono riservati al voto dell'Assemblea tutte le questioni e materie alla stessa demandate dallo statuto e dalla legge.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e/o revoca dell'organo amministrativo su indicazione dei Comuni soci;
- c. la nomina (eventuale) del Direttore Generale;
- d. la nomina dell'organo di controllo e, se del caso, del presidente del collegio sindacale, e/o del revisore nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei

conti;

e. le modificazioni dello statuto;

f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

g. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

h. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo).

L'assemblea delibera altresì sugli argomenti che l'organo amministrativo o i soci sottopongono alla sua approvazione.

L'assemblea in particolare indica all'organo amministrativo gli obiettivi da perseguire.

Al fine di garantire ai soci una partecipazione attiva e l'espressione più ampia delle volontà degli enti locali soci, l'assemblea deve deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- scelta degli indirizzi operativi e delle strategie della società,
- indicazione degli obiettivi da perseguire annualmente,
- compiti e poteri degli amministratori,
- programmi degli investimenti,
- budget annuali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla sopraddetta chiusura, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art.11 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio dei Comuni soci.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio, in assenza dell'organo di controllo.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i componenti dell'organo amministrativo o il sindaco unico o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Art.12 - Assemblea: intervento e voto

Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci.

Gli enti locali soci saranno rappresentati alle assemblee dal sindaco o da persona da questi delegata.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Art.13 - Assemblea: svolgimento

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da uno degli amministratori; in caso di assenza, impedimento o rinuncia di questi, è presieduta da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, un segretario con il compito di redigere il verbale dell'assemblea quando tale compito non sia espletato da un Notaio nei casi in cui la legge espressamente lo richieda o qualora il presidente lo ritenga opportuno.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,

anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto libro.

Art.14 - Deliberazioni dell'assemblea

Per la validità delle deliberazioni assembleari è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le votazioni potranno svolgersi per alzata di mano o per appello nominale; la scelta tra i due sistemi spetta al Presidente dell'Assemblea.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.15 - Organo amministrativo e compensi

L'organo amministrativo è costituito di regola da un amministratore unico.

In alternativa e soltanto in presenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da:

a) un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, compreso il Presidente.

b) due (2) amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Le scelte alternative non devono comportare per la società un aggravio di costi.

Quando l'organo amministrativo è collegiale o plurisoggettivo, la scelta degli amministratori deve essere fatta assicurando l'equilibrio di genere, così come le deleghe potranno essere attribuite ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio o all'amministratore principale, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'organo amministrativo viene nominato per un triennio e decade contestualmente all'approvazione del bilancio.

L'assemblea può determinare un periodo più breve.

I Comuni soci hanno diritto di designare ed indicare l'amministratore unico o i due amministratori nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e comunque, un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria

partecipazione sociale.

Ai Comuni soci spetta il diritto di indicare e designare l'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore principale.

I membri dell'organo amministrativo sono nominati dall'assemblea che adotta le indicazioni e le designazioni impartite dagli enti locali soci.

Le persone designate alla carica di membri dell'organo amministrativo devono avere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ed in ogni caso quelli inderogabilmente previsti dalla legge così come devono avere competenza tecnico aziendale e/o amministrativa nelle materie indicate nell'oggetto sociale, ovvero vantare competenze specifiche di natura giuridica e/o fiscale e tutti i requisiti di onorabilità.

La scelta dell'organo amministrativo e dei suoi componenti effettuata di volta in volta dall'assemblea dovrà essere ispirata dal principio di equa alternanza fra i rappresentanti dei Comuni soci.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In occasione della nomina può essere attribuito e riconosciuto agli Amministratori un compenso per l'attività che sono chiamati a svolgere sulla base dei criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato, così come previsto dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

Art.16 - Poteri ed attribuzioni

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione o il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge, in modo tassativo, o il presente statuto riserva all'assemblea dei soci.

All'organo amministrativo spettano, e non sono delegabili ai singoli amministratori ovvero ad altri organi sociali, le decisioni e determinazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a) la redazione del bilancio d'esercizio annuale;
- b) la predisposizione dei programmi pluriennali di investimento in immobili, impianti, macchinari e partecipazioni in altre società;
- c) la nomina e revoca dei dirigenti;
- d) sulla base degli obiettivi indicati dai soci, la predisposizione di report periodici al fine di permetterne

ai soci il controllo analogo e il monitoraggio degli incarichi affidati;

e) l'effettuazione delle opportune valutazioni di prevenzione e monitoraggio sussistenza di indici di stato di crisi e, qualora presenti, la convocazione senza indugio dell'assemblea dei soci;

f) l'acquisto e l'alienazione di immobili, l'assunzione di mutui o finanziamenti e la concessione o prestazione di garanzie personali o reali.

Art.17 - Regole di funzionamento dell'amministratore unico

L'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria entro i limiti indicati dall'atto di nomina nonche' la legale rappresentanza della societa' nei confronti dei terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, con facolta' di nominare all'uopo avvocati alle liti.

L'amministratore unico ha la possibilita' di nominare procuratori speciali ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art.18 - Regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha collegialmente tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte salve eventuali limitazioni stabilite in occasione della nomina.

In presenza di un Consiglio di Amministrazione, i Comuni soci, in occasione dell'assemblea di nomina, indicheranno il presidente.

I soci riuniti in assemblea potranno indicare il vice presidente esclusivamente con funzione vicaria di mera sostituzione temporanea del presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza previsione di alcun compenso aggiuntivo.

Il consiglio di amministrazione ha facolta' di delegare le proprie attribuzioni di gestione ad uno solo dei suoi componenti, fatte salve le deleghe di gestione attribuite al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un altro consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

La convocazione e' fatta a mezzo mail, pec o lettera raccomandata da recapitarsi agli amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione e' fatta per mezzo di

mail un giorno prima della medesima.

Nell'atto di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parita' prevale la deliberazione che ha riportato il voto favorevole di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze possono avvenire anche in audio e/o video conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che avra' il compito di redigere il verbale della riunione.

Delle deliberazioni si fa constatare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze, che sara' firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, con facolta' di nominare all'uopo avvocati alle liti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera consigliare, ha pure la facolta' di nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19 - Regole di funzionamento degli amministratori.

In caso di nomina di due amministratori, i Comuni soci, in occasione dell'assemblea di nomina, individueranno quello principale.

Gli amministratori hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo le limitazioni ed i compiti a loro assegnati dall'assemblea, la quale individuera', all'atto della nomina, anche le modalita' di esercizio di tali poteri di gestione stabilendo quali possano essere esercitati disgiuntamente e quali atti ed operazioni debbano essere compiuti con firma congiunta ed abbinata. Entrambi avranno la legale rappresentanza verso i terzi ed in giudizio con possibilita' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, con facolta' di nominare all'uopo avvocati alle liti.

Gli amministratori avranno la possibilita' di nominare procuratori speciali ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art.20 - Cessazione dalla carica

Se per dimissioni, revoca promossa dall'ente pubblico o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori (consiglieri) si intendera' cessato l'intero

organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione).

La convocazione dell'assemblea per la costituzione del nuovo organo amministrativo avverrà da parte di un membro dell'organo amministrativo o, in caso di nomina da parte dell'organo di controllo. La convocazione deve avvenire senza indugio.

Nel caso in cui invece restino in carica la maggioranza degli amministratori (consiglieri), l'organo amministrativo (Consiglio) resterà in carica e dovrà provvedere a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per la nomina del sostituto, con la previsione che gli amministratori successivamente nominati dai Comuni soci e per essi dall'Assemblea in sostituzione di altri, durano in carica il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Art.21 - Direttore Generale - Nomina, requisiti e compiti

L'eventuale scelta di nominare direttori generali spetta all'assemblea che dovrà autorizzare l'organo amministrativo al compimento degli opportuni atti.

Art.22 - Organo di controllo

La Società può nominare un organo di controllo od un revisore.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo che assume la qualifica di sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

In tutti i casi di obbligatorietà della nomina, il sindaco unico o i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui la Società sia tenuta a nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il sindaco unico o i sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della sua carica.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il sindaco unico è stato rinominato o il collegio è stato ricostituito.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la Società ne ha notizia, anche qualora venga meno la

maggioranza o la totalita' dei sindaci, effettivi e supplenti, nel caso di collegio sindacale.

Il sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili.

Il compenso del sindaco unico o dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe minime professionali vigenti.

Nei casi di obbligatorieta' della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non e' incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o piu' societa' controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo ne' il sindaco che intrattenga con la Societa' rapporti di lavoro occasionale di entita' marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attivita' di difesa della Societa' nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Il sindaco unico o i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In presenza di collegio sindacale, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu' anziano di eta'.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti sulla societa', salvo i casi in cui la stessa sia inderogabilmente attribuita al revisore legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle riunioni dell'Organo amministrativo.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Se del caso, la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 18 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Revisore e revisione legale dei conti

Al soggetto appositamente nominato con lo specifico incarico di effettuare la revisione legale dei conti è attribuita esclusivamente tale funzione di revisione, mentre al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo sono attribuite sia la funzione di controllo di gestione sia quella di revisione legale dei conti.

Si applicano al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo ed in ogni caso al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutte le norme previste per quest'ultimo in materia di società per azioni e dalle leggi speciali, con particolare riferimento a quelle che ne disciplinano le competenze ed i poteri.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e il revisore sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, qualora non sia nominato l'organo di controllo.

Art.24 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, nei termini ed in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, alla predisposizione del bilancio consuntivo d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, nonché del budget annuale e del piano degli investimenti.

Art.25 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:

- 1) alla riserva legale la somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 2) la somma residua sarà distribuita ai soci, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

La Società può deliberare, nei modi ed alle condizioni di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art.26 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'Assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'Assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominera' uno o piu' liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della Societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.27 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra Societa' e ciascun socio, tra i soci medesimi e tra i soci e i componenti degli organismi sociali, sull'interpretazione del presente statuto, dei contratti di affidamento dei servizi, nonche' in relazione alle vicende societarie, il foro competente e' quello del Tribunale di Busto Arsizio.

Art.28 - Anticorruzione e Trasparenza

La societa' e' soggetta alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, trattandosi di societa' partecipata da pubbliche amministrazioni.

La societa' deve quindi dare piena attuazione alla disciplina anticorruzione e trasparenza suddetta attraverso la nomina di un responsabile e l'adozione di un piano redatto dal responsabile medesimo in stretto coordinamento con l'organo di vigilanza ed adottato dall'organo amministrativo, con la precisazione che le pubbliche amministrazioni controllanti dovranno promuovere l'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano ottemperato agli obblighi suddetti.

La societa' conserva piena autonomia decisionale in ordine alle modalita' operative di attuazione della normativa in

materia di anticorruzione e trasparenza, ferme restando in ogni caso le prescrizioni, vincoli e limitazioni inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al riguardo.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione deve individuare e gestire le aree di rischio, valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, prevedere l'adozione di un codice di comportamento o codice etico, definire le misure e le iniziative per la trasparenza in apposita e separata sezione, stabilire le modalita' di verifica di eventuali inconferibilita' ed incompatibilita' degli incarichi, individuare le necessarie iniziative di formazione in materia, introdurre adeguate tutele per i dipendenti che segnalano illeciti ed avviare percorsi di rotazione fra le figure maggiormente esposte.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e' obbligatoria e compete all'organo amministrativo; l'incarico puo' essere revocato previo contraddittorio, per gravi inadempienze o per violazione degli obblighi di indipendenza, probita', lealta' nei confronti della societa' e dei suoi utenti; gli atti di nomina e revoca del responsabile devono essere comunicati alla pubblica autorita' competente.

Il responsabile deve possedere i requisiti di onorabilita', moralita' ed aver dato prova di comportamento integerrimo in considerazione del ruolo da ricoprire; non deve avere commesso reati penali di alcun tipo con sentenza passata in giudicato ne' essere stato condannato dalla Corte dei Conti ne' essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e' di norma individuato fra i dirigenti della societa', qualora cio' sia possibile, anche a seguito di opportune modifiche organizzative in considerazione dell'esiguo numero di dirigenti alle dipendenze della societa'.

Qualora non sia possibile procedere come sopra previsto, per assenza di dirigenti ovvero in presenza di dirigenti in situazione di conflitto, sara' possibile individuare quale responsabile una figura non dirigenziale dotata comunque delle necessarie competenze, la cui attivita' dovra' essere soggetta a controllo e vigilanza stringente e periodica dell'organo amministrativo.

L'incarico di responsabile e' gratuito e non e' quindi possibile l'attribuzione di alcun compenso, se non legato al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi del piano.

Il responsabile deve redigere il piano ed essere dotato dei necessari poteri di vigilanza nella attuazione delle misure previste nonche' di proposta delle integrazioni o modifiche ritenute opportune.

Il responsabile incorre nelle sanzioni previste dalla

vigente normativa in materia di danno erariale così come risponde degli eventuali danni procurati alla società compresi eventuali danni all'immagine.

Sono in ogni caso fatte salve le norme inderogabili previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ragion per cui non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con le normative suddette.

Art.29 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ed alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e, pertanto, non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con la detta disciplina.